

ACCORDO SINDACALE DEL 26/06/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: COMPORTO

Il giorno 26 giugno 2020 presso la sede di S.E.A.B. S.p.A. di Viale Roma 14 in Biella, alle ore 11.00, si sono incontrati:

S.E.A.B. S.p.A. rappresentata dal Presidente Pro-Tempore Sig. Claudio MARAMPON;

i membri della R.S.U. Carmen Ioana Coste, Matteo Lombardi, Simone Dani, Maurizio Suman, Filippo Vialardi, Massimo Frison,

FIADEL rappresentata dal Sig. Michele Panella,

- considerato quanto previsto dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", nello specifico all'art. 26

Art. 26

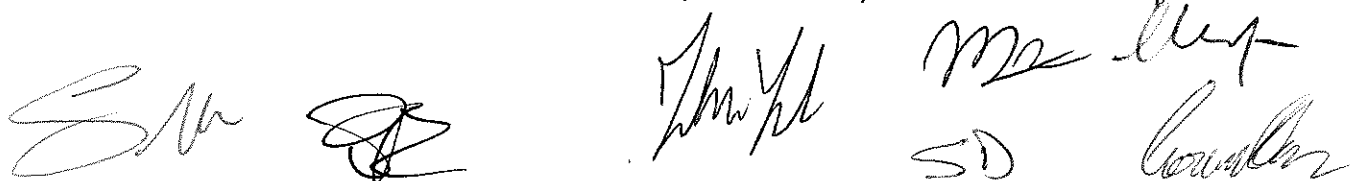
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.



5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali

provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante

nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

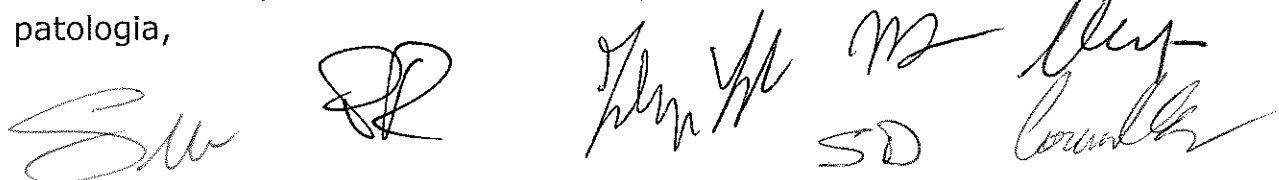
- considerato quanto previsto dalla Messaggistica Inps.Hermes.02/04/2020.0001460 (0003/Risorse Umane - Comunicazione numero 001460 del 02/04/2020 10.05.06) - Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", istruzioni operative per il personale dell'INPS e per gli operatori addetti al sistema SAP/TM-rilevazione presenze, nello specifico al punto 4

4. Tutele a favore di soggetti maggiormente esposti a rischio

L'art. 26, comma 2 del decreto legge n. 18/2020, riconosce il medesimo trattamento di miglior favore, di cui al paragrafo precedente, alle assenze dal servizio effettuate fino al 30 aprile 2020 da parte di dipendenti con riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1992.

A supporto delle predette assenze i dipendenti devono produrre una certificazione del medico curante o specialista attestante la condizione di maggior rischio di contagio derivante dalle patologie sofferte, priva della specifica indicazione delle stesse.....ecc.....",

- considerato che i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle persone che soffrono di alcune tipologie di malattie cronico degenerative ed immunodepresse che in caso di comorbidità con l'infezione Covid-19 possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia,

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'Siu', followed by a stylized 'R' or 'D'. To the right of these are several other signatures, including one that looks like 'M' and another that is more complex and cursive. Below these, there are some initials or short signatures, including 'SD' and 'C'.

- valutato quanto espresso dal medico competente di S.E.A.B. in merito ad alcuni lavoratori, che risultano in condizioni di maggior rischio di contagio per le patologie di cui soffrono (lavoratori cosiddetti fragili),
- verificato che alcuni dipendenti di cui sopra sono stati in malattia durante il periodo di maggior rischio epidemiologico ma che i certificati medici redatti non riportano segnalazioni di condizioni di rischio derivanti da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita e non sono comunque pervenute certificazioni da parte di medici legali o da medici di base conformi a quanto previsto dall'art. 26 citato,
- valutato che tali certificazioni mediche:
 - trovano quindi applicazione semplicemente come *normale* assenza per malattia dal lavoro con relativo trattamento previsto dalla disciplina contrattuale, ossia riconoscimento dell'intera retribuzione globale e rientro delle assenze della malattia nel calcolo del periodo di comparto,
 - non sono riconducibili al trattamento previsto dal comma 2 dell'art 26 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
- considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente pandemia,
- valutata la documentazione pervenuta dal medico competente di S.E.A.B in merito ai lavoratori **cosiddetti fragili**,
- determinato il ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
- considerato che il datore di lavoro deve tutelare la sicurezza e salute dei propri lavoratori salvaguardandone l'integrità psicofisica eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti,
- valutati tutti i numerosi provvedimenti adottati in merito alla pandemia in corso dal governo,
- considerato quanto previsto dal D.L. 32 del 19/05/2020 all'art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato comma 1
 1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";
- considerato quanto previsto dal D.P.C.M. del 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per






fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in merito alla riapertura/ripresa delle attività economiche e produttive a far data dal 15/05/2020;

- valutato il Decreto Regione Piemonte n. 58 del 18/05/2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020" in merito alla riapertura/ripresa delle attività economiche e produttive a far data dal 18/05/2020;
- considerato che il contesto epidemiologico regionale ha presentato effetti positivi a seguito dell'attività di prevenzione e contenimento del diffondersi del contagio;
- considerato che risulta possibile una ripresa dell'attività lavorativa garantendo la tutela della salute;
- considerati tutti i protocolli relativi al contesto COVID-19 messi in atto da S.E.A.B. per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;
- valutato che dal 18/05/2020 sono riprese quasi tutte le attività economiche e che le condizioni precedenti risultano sostanzialmente modificate;

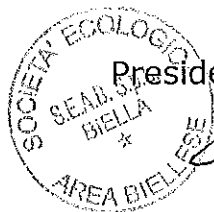
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO APPARE DOVEROSO ADOTTARE IL
SEGUENTE PROVVEDIMENTO

- per i lavoratori, giudicati *fragili* dal medico competente di S.E.A.B., in malattia nel periodo dal 17/03/2020 al 17/05/2020 per i quali le certificazioni mediche non rientrano nell'applicazione di quanto previsto dall'art 26, comma 2 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fermo restando il riconoscimento dell'intera indennità economica di malattia come normalmente previsto dal CCNL, quale condizioni di miglior favore LE ASSENZE IN DETTO PERIODO, NON SARANNO CONSIDERATE COMPUTABILI AI FINI DEL PERIODO DI COMPORTO
- Per i periodi successivi al 17/05/2020 occorrerà, ai fini dell'esclusione del periodo di comporto il rigoroso rispetto delle condizioni di legge, come sopra indicate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per S.E.A.B. S.p.A.

Presidente Claudio MARAMPON



Per le R.S.U.

Carmen Ioana COSTE

Matteo LOMBARDI

Simone DANI

Maurizio SUMAN

Filippo VIALARDI

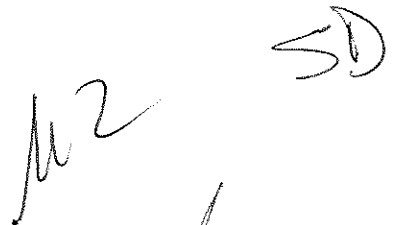


Massimo FRISON



Per FIADEL

Michele PANELLA



SD

